



## Raccolta della giurisprudenza

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 gennaio 2016 –**

**Austria / Commissione**

**(causa T-427/12)**

«Aiuti di Stato — Settore bancario — Aiuto attuato dalla Germania e dall’Austria a favore della Bayerische Landesbank nell’ambito della sua ristrutturazione — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni — Abrogazione della decisione iniziale redatta in una lingua diversa da quella dello Stato membro — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»

1. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione che qualifica una misura notificata come aiuto di Stato e la dichiara compatibile con il mercato interno — Inclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 27-31)*
2. *Ricorso di annullamento — Ricorsi degli Stati membri — Ricorso avverso la decisione della Commissione che qualifica una misura notificata come aiuto di Stato e la dichiara compatibile con il mercato interno — Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire (Art. 263 TFUE) (v. punti 29-30)*
3. *Procedimento giurisdizionale — Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata — Elemento nuovo — Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (v. punti 38-41)*
4. *Aiuti concessi dagli Stati — Procedimento amministrativo — Diritto degli interessati al contraddittorio — Portata — Sindacato giurisdizionale — Valutazione sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della decisione (Artt. 108, § 2, TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6) (v. punti 45-55)*
5. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 107 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 59-62)*
6. *Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione di un vantaggio ai beneficiari — Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa — Inclusione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 69-80)*

7. *Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroche — Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno — Aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria — Potere discrezionale della Commissione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Art. 107, § 3, TFUE; comunicazione della Commissione 2009/C 195/04) (v. punti 81-94)*
8. *Politica economica e monetaria — Politica economica — Divieto per l'Unione o uno Stato membro di rispondere o di farsi carico degli impegni assunti da un altro Stato membro — Concessione di un'assistenza finanziaria a uno Stato membro che resta responsabile degli impegni assunti nei confronti dei propri creditori — Assistenza finanziaria che non disincentiva lo Stato membro beneficiario dal condurre una politica di bilancio sana — Ammissibilità (Art. 125 TFUE) (v. punti 100-101)*

## **Oggetto**

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della decisione C(2012) 5062 final della Commissione, del 25 luglio 2012, relativa all'aiuto di Stato cui la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria hanno dato esecuzione a favore di Bayerische Landesbank [caso SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09)], nonché, a seguito dell'abrogazione di tale decisione da parte dell'articolo 1 della decisione (UE) 2015/657 della Commissione, del 5 febbraio 2013, relativa all'aiuto di Stato cui Germania e Austria hanno dato esecuzione a favore di Bayerische Landesbank [caso SA.28487 (C 16/09 ex N 254/09)] (GU 2015, L 109, pag. 1), domanda di annullamento dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, di quest'ultima decisione.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.